



Comune di Parma

**SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT**  
**S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

**Affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia box lato Est  
del Polo integrato animali d'affezione  
Canile municipale Lilli e il vagabondo  
Via J. Melvin n°19/A, 43126 Parma  
CIG N.9831096D0E**

**TAVOLA N.13**

**Capitolato Speciale D'appalto**

<b>1. Oggetto dell'appalto .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Affidamento e ammontare dell'appalto .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Termini per l'esecuzione .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....</b>	<b>3</b>
<b>5. Accertamenti preliminari .....</b>	<b>4</b>
<b>6. Obblighi generali dell'Appaltatore .....</b>	<b>4</b>
<b>7. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....</b>	<b>4</b>
<b>8. Certificato di Regolare Esecuzione .....</b>	<b>4</b>
<b>9. Sorveglianza e controllo sulle prestazioni.....</b>	<b>5</b>
<b>10. Norme di sicurezza generali .....</b>	<b>5</b>





Comune di Parma

**SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT**  
**S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

11. Sicurezza sul lavoro .....	5
12. Piani di sicurezza.....	5
13. Piano operativo di sicurezza o piano sostitutivo di sicurezza .....	5
14. Subappalto .....	6
15. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore .....	6
16. Cauzione provvisoria .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
17. Cauzione definitiva .....	8
18. Anticipazione prezzo .....	8
19. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia -.....	9
20. Revisione prezzi.....	9
21. Verifica di congruità della manodopera .....	10
22. Modalità di fatturazione e pagamenti .....	10
23. Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .....	11
24. Spese contrattuali, imposte, tasse .....	13
25. Sospensione attività e proroghe.....	13
26. Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	14
27. Penali in caso di ritardo ed in altre ipotesi residuali .....	14
28. Cessione del contratto - cessione dei crediti .....	14
29. Recesso .....	15
30. Risoluzione.....	15
31. Fallimento dell'appaltatore .....	16
32. Codice di comportamento .....	16
33. Trattamento dei dati personali .....	16
34. Riservatezza .....	16
35. Clausola di manleva .....	17
36. Controversie.....	17

Responsabile Unico di Progetto      Ing. Antonio Ferrari

Direzione dei Lavori                      Ing. Alessandro Sirocchi

### **1. Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato ha per oggetto l'intervento di manutenzione straordinaria consistente nella ristrutturazione edilizia dei box lato Est del Polo integrato animali d'affezione – del Canile municipale Lilli e il vagabondo - Via J. Melvin n°19/A, 43126 Parma.

L'appalto in oggetto è svolto in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri minimi di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U.

Nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la stazione appaltante non suddivide l'appalto in lotti funzionali non ritenendolo necessario per una efficace realizzazione dell'intervento.

Descrizione dei lavori:

Le attività previste per le due aree riguardano:

- Realizzazione di quaranta box cani divisi in quattro blocchi;
- Realizzazione delle aree di sgambamento dei nuovi box e box esistenti dei cani sociopatici;
- Realizzazione della nuova recinzione del gattile.



Comune di Parma

**SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT**  
**S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

**2. Ammontare dell'appalto**

L'importo degli interventi previsti nell'appalto ammonta a € **790.773,35**, di cui € 45.754,98 per costi della sicurezza, IVA di legge esclusa.

Il costo relativo alla sola manodopera ammonta a € **271.038,89**.

**I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, con la precisazione tuttavia che, stante la facoltà dell'operatore economico di operare un ribasso in presenza delle condizioni di cui al comma 14, art. 41 del Codice, tale importo è da considerarsi nella base ribassabile di gara.**

I lavori sono classificati nella categoria **OG1** (edifici civili e industriali) classifica **III e OS 18A ( categoria S.I.O.S)** (produzione e montaggio opere in ferro)

Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, con i seguenti criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base dell'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2023 (APRILE) E CAMERA DI COMMERCIO LISTINO 2023;

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);

c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del settore edile e dell'area territoriale di Parma.

*L'impresa dovrà applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia (CCNL) per i dipendenti impiegati nell'appalto.*

L'appalto è stipulato **a corpo**.

**3. Termini per l'esecuzione**

Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni previste nell'appalto è fissato in giorni **180 (centottanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipula del contratto o dal verbale di consegna lavori.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere, per grave inadempimento, il contratto. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto con nota da inoltrare alla Stazione Appaltante. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

**4. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

La stipula del contratto avverrà nella forma della lettera commerciale, secondo le disposizioni contenute nel PIAO di cui alla Delibera di Giunta comunale ( Comune di Parma) n. 49 del 16/02/2024.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dichiara incondizionatamente di conoscere perfettamente e rispettare tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni attinenti l'appalto.

Per quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono integralmente richiamate tutte le norme, le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore e riguardanti la materia dell'appalto in oggetto, con specifico riferimento al Codice attualmente in vigore di cui al d.lgs 36/2023.

La realizzazione delle attività è sempre e comunque effettuata in conformità alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.



Comune di Parma

## **SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT** **S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

### **5. Accertamenti preliminari**

Con la presentazione dell'offerta, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che consenta l'immediata esecuzione delle prestazioni.

### **6. Obblighi generali dell'Appaltatore e clausole sociali**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire quanto in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.

L'appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di seguito indicato: (CCNL) contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia.

L'indicazione di cui sopra è stata operata tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, dei CCNL stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'appaltatore garantisce inoltre le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. Ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L. 146/90, in caso di sciopero dei propri dipendenti tale da impedire l'effettuazione della fornitura, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva almeno 5 giorni prima alla Stazione Appaltante del Comune di Parma. La mancata comunicazione dello sciopero comporta l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato. Sempre sul piano delle clausole sociali, infine, gli operatori economici che occupino un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si applica altresì l'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023 circa le inadempienze contributive e il ritardo nei pagamenti.

### **7. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

Nell'esecuzione di tutte le attività devono essere rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, nonché, per quanto concerne le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale d'appalto.

L'Impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dalla DL.

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva: la DL si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione nel cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell'Impresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti.

Dovranno essere sempre rispettate le prestazioni e le caratteristiche richieste dalle normative UNI di riferimento.

Quando la DL abbia rifiutato una qualsiasi provvista, in quanto non ritenuta atta all'impiego, l'operatore economico dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa.

### **8. Certificato di Regolare Esecuzione**

**Tutti gli interventi da eseguirsi saranno oggetto di dichiarazioni di conformità, rilascio di certificazioni nel rispetto della normativa vigente in materia.**

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, il tutto debitamente accertato con appositi certificati, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente appalto avvengono con approvazione del predetto certificato.

**Capitolato Speciale D'appalto**



Comune di Parma

## **SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT** **S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro 15 giorni quanto prescritto dal RUP o suo delegato. Nel caso di mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione, ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il RUP disporrà direttamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate.

### **9. Sorveglianza e controllo sulle prestazioni**

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo sulle prestazioni effettuate tramite il personale addetto il quale è incaricato a:

- Accertare la corrispondenza delle prestazioni fornite dalla Ditta alle norme contrattuali;
- Vigilare sull'osservanza dei termini di effettuazione delle prestazioni;
- Ogni altro compito atto a tutelare efficacemente gli interessi dell'Amministrazione.

Resta esplicitamente definito che l'azione del personale incaricato tende solo all'accertamento dell'adempienza da parte dell'Impresa alle norme di cui al presente Capitolato, ma non esime in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità che possono derivarle allorché vengano riscontrati inconvenienti o difetti.

### **10. Norme di sicurezza generali**

L'Appaltatore è soggetto alla normativa di sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. Le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Si ritiene che i lavori di cui al presente appalto non comportino rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui l'allegato XI del D. Lgs 81/2008 ed altresì, la presenza anche non contemporanea in cantiere di più imprese esecutrici.

Ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 articolo 90 comma 5, qualora dopo l'affidamento a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a più imprese, verrà designato dalla stazione appaltante il coordinatore per la sicurezza.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### **11. Sicurezza sul lavoro**

Le prestazioni dovranno essere preventivamente concordate e programmate con il RUP o suo delegato. Si ritiene altresì che le prestazioni non comportino comunque interferenze dirette con il personale dipendente del Comune di Parma pertanto non è predisposto il DUVRI.

### **12. Piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento ove presente, predisposto dal coordinatore per la sicurezza se nominato, e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Il piano di sicurezza e coordinamento, ove presente, e il piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto

### **13. Piano operativo di sicurezza o piano sostitutivo di sicurezza**

L'appaltatore, prima dell'inizio delle attività, deve predisporre e consegnare al RUP o al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, se nominato, un piano operativo di sicurezza o piano sostitutivo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto



Comune di Parma

## **SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT** **S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

### **14. Subappalto**

L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione della Stazione appaltante, con l'osservanza dei limiti, delle prescrizioni e dei termini contenuti all'art. 119 del Codice; in particolare è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'appaltatore, ai sensi del comma 4, lett c) art. 119, indica all'atto dell'offerta le parti di lavori che intende subappaltare. Si precisa che Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni nell'evenienza avanzate da terzi in conseguenza anche delle attività subappaltate o concesse sotto forma di sub-contratto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido(3) con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

### **15. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore**

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D. Lgs 36/2023, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da



Comune di Parma

**SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT**  
**S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di seguito descritte. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità agli schemi definiti dalla normativa vigente.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici, danni da furto materiali ed impianti o cause di forza maggiore, RCT incrociata, Colpa grave, clausola cavi e condutture sotterranee, vibrazioni, franamento e cedimento del terreno, danni da interruzione attività di terzi.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore a tre volte l'importo del contratto;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- c) la garanzia deve essere prestata dall'appaltatore senza alcuna riserva anche per i danni causati e subiti dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e più in generale per i danni causati e subiti da tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione dell'opera.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 3.000.000,00.  
(Euro tre milioni/00).

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste debbono rispettare le seguenti condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati e subiti dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e più in generale i danni causati e subiti da tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione delle Opere.

7. Oltre alle Coperture prevista dall'articolo 117, comma 10, del D. Lgs 36/2023, l'Appaltatore dovrà produrre ulteriore idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi:

a. di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 4.000.000,00 senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:

- i. danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- ii. danni a cose in consegna e/o custodia

b. di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa ne

**Capitolato Speciale D'appalto**



Comune di Parma

## **SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT** **S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 4.000.000,00 per sinistro e euro 2.000.000,00 per persona.

1. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al comma 7 è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
2. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

### **16. Cauzione definitiva**

E' richiesta una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, nella misura del 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria è prestata con le modalità indicate dall'art. 106 del Nuovo Codice.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per tutto quanto disposto dalla normativa vigente; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

### **17. Anticipazione prezzo**

Ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, che per l'Amministrazione inizia a decorrere dall'effettivo avvio delle lavorazioni di cantiere con presenza continuativa di mezzi, addetti operativi e materiali necessari all'esecuzione dell'opera, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio

**Capitolato Speciale D'appalto**



Comune di Parma

## **SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT** **S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento potrà essere effettuato solo a seguito dell'avvenuta emissione di regolare fattura elettronica da parte dell'Impresa.

### **18. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia -**

L'esecutore non può introdurre alcuna variazione o modifica del contratto se non disposta dall'appaltante, preventivamente approvata dal Rup, secondo la disciplina dettagliatamente disposta dall'art. 120 del Codice. In particolare:

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice per le clausole di revisione dei prezzi, di cui al successivo articolo, il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- per la sopravvenuta necessità di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, nonché comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, purchè nonostante la modifica la struttura del contratto possa ritenersi inalterata. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle circostanze espressamente indicate al comma 1, lett.d) n.ri 1) 2) 3) del citato art. 120.

L'Amministrazione può ammettere variazioni altresì, sempre a condizione che la struttura dell'appalto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, qualora il valore della modifica sia al di sotto di entrambi i valori indicati dal comma 3, lett. a) e b) del citato art. 120.

Qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice.

### **19. Revisione prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 è fatta applicazione della revisione dei prezzi. Quest'ultima non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attiveranno al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Con riferimento alle altre voci di prezzo che non siano materiali da costruzione, è applicabile la revisione prezzi di seguito descritta, così come previsto dall'articolo 29, comma 1, lett. a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Le voci di prezzo, in seguito a motivata richiesta dell'Aggiudicatario ex art. 120, comma 1 lett. a) del Codice, saranno revisionati tenendo conto dell'indice ISTAT dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", calcolato sulla variazione percentuale rispetto al mese di GIUGNO dell'anno precedente.

**Capitolato Speciale D'appalto**



Comune di Parma

**SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT**  
**S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

**20. Verifica di congruità della manodopera**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del DM n. 143 del 25/06/2021, che ha introdotto un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, verrà richiesta da parte della stazione appaltante, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Così come disposto dall'art. 5 del citato DM, nel caso non venisse attestata la congruità, la Cassa edile/Edilcassa cui è rivolta la richiesta evidenzierà all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni attraverso il versamento alla Cassa edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato al soggetto richiedente, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca Nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. È altresì ammesso che l'impresa affidataria risultante non congrua dimostri il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva.

**21. Modalità di fatturazione e pagamenti**

Il pagamento avverrà in più soluzioni, con cadenza bimestrale, a seguito di regolare fattura emessa e subordinata al buon esito della verifica di regolare esecuzione.

La fatturazione dovrà rispettare le seguenti disposizioni normative:

Split Payment: l'art. 1 comma 629, lett. B della L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti, pertanto all'appaltatore verrà liquidato solo l'imponibile perché l'IVA verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente.

È fatto obbligo a tutti gli appaltatori di annotare nelle fatture la dicitura "scissione dei pagamenti".

Fatturazione elettronica: Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante, né sarà possibile procedere al relativo pagamento. Tutte le fatture dovranno essere redatte in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. 55/2013 e trasmesse attraverso l'apposita Piattaforma Ministeriale.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica di conformità ai sensi del 2° comma dell'art 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Resta salvo il diritto per l'appaltatore di richiedere l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 125, primo comma, del Codice, secondo la disciplina riportata altresì all'art. 18 del presente capitolato, anche in fase di esecuzione anticipata in via d'urgenza.

Ai sensi dell'art.11 del Dlgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.



Comune di Parma

## **SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT** **S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

Quanto ai termini di pagamento del corrispettivo verrà fatta applicazione dei commi 2,3,4,5 dell'art. 125 del Codice.

In attuazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [comunediroma@postemailcertificata.it](mailto:comunediroma@postemailcertificata.it), citando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG.

Dovranno pertanto essere rispettati tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune di Parma rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata. Ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, l'Appaltatore non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5.

Questione delle verifiche dei pagamenti all'articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973 (Agenzia Entrate Riscossione).

### **22. Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

In caso di costituzione in raggruppamento temporaneo (RTI) ogni operatore economico conserva la propria autonomia finanziaria, anche quanto agli aspetti di fatturazione, con la precisazione tuttavia che segue.

L'Amministrazione potrà procedere:

- pagamento delle fatture emesse da ciascuna componente del raggruppamento, solo se indicate in modo dettagliato le attività realizzate da ognuna, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione, e solo se espressamente previsto nell'atto costitutivo della RTI (in applicazione del principio di cui all'art. 68, comma 8 del Codice);
- in alternativa, pagamento nei confronti della sola mandataria, la quale procederà alla formalizzazione del rendiconto.

Sarà facoltà dell'operatore economico la scelta tra le due ipotesi sopra esposte, relativamente a quanto indicato nell'atto costitutivo.

In attuazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [comunediroma@postemailcertificata.it](mailto:comunediroma@postemailcertificata.it), citando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG. Dovranno pertanto essere rispettati tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune di Parma rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, l'Appaltatore non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5.

La fatturazione dovrà esser accompagnata da un report completo delle attività svolte.

All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.



Comune di Parma

## **SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT** **S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

La Stazione Appaltante, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, contestualmente all'ordinazione della prestazione, comunicherà alla Ditta il numero di determinazione, l'impegno e la copertura finanziaria.

Le fatture, compilate secondo le leggi vigenti, dovranno essere intestate a:

Comune di Parma - Largo Torello de Strada 11/a – 43121 Parma – P.IVA 00162210348.

Sulle fatture in ottemperanza all'art 191, comma 1, del D. Lgs 267/2000, dovranno obbligatoriamente essere riportati:

- il numero di conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010;
- il codice identificativo gara (CIG);
- i dati relativi alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva;
- il numero di repertorio e la data di stipulazione del contratto;
- il capitolo di spesa;
- l'impegno finanziario.

Il pagamento del servizio sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica tramite piattaforma, trasmessa al seguente codice univoco: UFQSY8.

La liquidazione è subordinata alla regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL verificati tramite DURC da parte della Ditta, nonché alla regolarità fiscale, la cui attestazione è a carico del fornitore attraverso la presentazione di regolare DURC.

Nei casi di inadempienza contributiva dell'appaltatore risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, e in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni del citato personale dipendente, si applicherà quanto previsto dall'articolo 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva presso Istituti bancari o Poste Italiane spa.

A questo proposito l'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante – entro sette giorni dall'accensione – gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Parma.

L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa dalla Ditta Appaltatrice.

Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dagli istituti o dagli enti abilitati, sarà richiesto dalla Stazione Appaltante, anche per le eventuali ditte subappaltatrici.

In presenza di un contratto di subappalto autorizzato, il pagamento degli acconti ed il relativo pagamento diretto dei subappaltatori è condizionato alla presentazione al direttore dell'esecuzione ed al committente della fattura elettronica (formato .xml) dell'appaltatore e delle fatture elettroniche (formato .xml) dei subappaltatori intestate all'appaltatore,



Comune di Parma

## **SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT** **S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

corredate dalla dichiarazione dell'appaltatore di conferma degli importi netti spettanti ai singoli subappaltatori (la dichiarazione - da trasmettere via PEC al committente - può essere sostituita dalla sottoscrizione dell'appaltatore dell'apposito modello predisposto dal direttore dell'esecuzione, che contiene tali informazioni). Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero dell'anticipazione di cui al seguente articolo.

I termini per l'emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese estere, dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente di presentare la documentazione equipollente al certificato di regolarità contributiva (DURC), fino alla presentazione della stessa. In ogni caso detta interruzione non può superare i 30 giorni.

### **23. Spese contrattuali, imposte, tasse**

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti - comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione del contratto. Nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e s.m.i..

Le spese relative all'imposta di bollo sono disciplinate dall'art. 18, comma 10 del Codice e dall'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'imposta di registro, le Parti chiederanno la registrazione del contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

### **24. Sospensione attività e proroghe**

In materia di sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice.

Specificatamente, qualora ricorrano circostanze speciali, ovvero, cause imprevedibili e/o ragioni climatiche, che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il referente dell'amministrazione, d'ufficio o su istanza, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, può disporre la sospensione delle attività con apposito verbale, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale di sospensione è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Al di fuori di tali ipotesi, la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere, con nota scritta, la risoluzione del contratto senza indennità; in caso di opposizione della Stazione appaltante l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto e indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Le Parti concordano espressamente che non possono essere autorizzate sospensioni lavori in relazione alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e/o dei mezzi, compresi i c.d. periodi di ferie, sfavorevoli in relazione al cronoprogramma dei lavori programmati, e comunque per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso, indennizzo e/o ristoro.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, entro trenta giorni dal suo ricevimento.



Comune di Parma

## **SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT** **S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

Resta inteso che a giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l'Appaltatore non può mai attribuirne la colpa, in tutto e/o in parte, ad altri operatori economici e/o ditte e/o imprese e/o fornitori, se questo non abbia tempestivamente denunciato - in forma scritta - al RUP il ritardo imputabile a detti operatori economico e/o ditte, imprese e/o fornitori.

### **25. Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Stazione appaltante dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

### **26. Penali in caso di ritardo ed in altre ipotesi residuali**

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati dalla Stazione appaltante per iscritto.

La ditta dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione appaltante ovvero, non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate alla ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla ditta a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti alla ditta medesima.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma, così come indicato dall'art. 32 del presente Capitolato, verrà comminata una penale da € 100,00 a € 500,00 per ogni violazione rilevata.

### **27. Cessione del contratto - cessione dei crediti**

E' vietata a pena di nullità la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice. In deroga al comma precedente, l'Ente può opporsi, entro sessanta giorni dalla comunicazione pervenuta al protocollo, alla modifica soggettiva dell'Appaltatore a seguito di cessione, trasformazione o scissione; la mancata accettazione del subentro, per l'insussistenza dei requisiti di legge, ha effetti risolutivi di diritto sul presente contratto, e va comunicata all'Appaltatore nei termini sopra descritti.



Comune di Parma

## **SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT** **S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 comma 12, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché in adesione alle condizioni stabilite dalle Delibera Anac n. 585 del 19.12.2023, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

### **28. Recesso**

L'esercizio del diritto di recesso è disciplinato dall'art. 123 del Codice.

Specificatamente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori, oltre al decimo dell'importo delle opere, non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14; quest'ultimo allegato disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore. Quanto alla forma, il recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

### **29. Risoluzione**

Quanto al diritto di risoluzione, quest'ultima trova compiuta disciplina all'art. 122 del Codice.

Specificatamente, la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto, in qualunque tempo, nei casi indicati dell'art.122, comma 1. La stazione appaltante, ai sensi del comma 2 del citato articolo, risolve il contratto qualora intervengano i provvedimenti nonché le decadenze previste alle lettere a) e b) del comma 2 del citato articolo.

Ad integrazione di quanto sopra, sono motivi espressi di risoluzione del contratto, trattandosi di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 21 sexies, della Legge n. 241 del 1990:

- a) l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese in sede di gara o nel corso del contratto, ovvero dei documenti certificativi e/o dichiarativi sostitutivi degli originali;
- b) il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;
- c) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto;
- d) l'esecuzione con materiali non conformi alle caratteristiche tecniche offerte;
- e) la violazione delle norme in materia ambientale e in materia di trattamento dei rifiuti;
- f) la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;
- g) la violazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, con l'avvertenza che per tale ultima violazione si dovrà precedere alla formale costituzione in mora con lettera raccomandata a.r. o pec prima di dare corso alla risoluzione;
- h) Gravi e reiterate violazioni e grave e reiterate inosservanza del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma di cui all'art. 32 del presente Capitolato;
- i) sono altresì motivo di risoluzione espressa: il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'Appaltatore con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010 (e ogni altra ipotesi contenuta nel presente Capitolato, motivo espresso di risoluzione contrattuale).

Qualora l'Ente intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, dovrà darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o mediante pec.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, secondo quanto previsto e disciplinato dal comma 3, dell'art. 122 citato. Inoltre, resta inteso che se l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni; scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

**Capitolato Speciale D'appalto**



Comune di Parma

## **SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT** **S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

Quanto infine ai risvolti maggiormente esecutivi, nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

In tutti i casi di risoluzione del contratto dettagliati sopra, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti.

### **30. Fallimento dell'appaltatore**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del Codice.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa vigente

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

### **31. Codice di comportamento**

L'Aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13, come da ultimo modificato e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

### **32. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il Comune di Parma tratta i dati dei partecipanti per le finalità previste (indicare il procedimento/attività/bando) per mezzo di personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria della gara/procedura, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque momento i partecipanti potranno esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a [urp@comune.parma.it](mailto:urp@comune.parma.it). L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente <https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr> oppure può essere richiesta scrivendo a [urp@Comune.Parma.it](mailto:urp@Comune.Parma.it) oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A, numero di telefono 052140521. Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a [dpo@comune.parma.it](mailto:dpo@comune.parma.it).

### **33. Riservatezza**

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Ente.



Comune di Parma

**SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT**  
**S.O. Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica**

L'obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui ai punti 2 e 3 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 2, 3 e 4 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'appalto affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 2 a 6, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Stazione appaltante attinente le procedure adottate dall'Appaltatore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Stazione appaltante, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Stazione appaltante.

#### **34. Clausola di manleva**

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione appaltante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia nei confronti delle ditte di subappalto comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento al presente appalto, e, specificatamente, alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall'Appaltatore stesso.

#### **35. Controversie**

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto, sarà definita dal Giudice Ordinario, Foro di Parma.